



***REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI ESTERNI ALLA SOCIETA’***

**Approvato con Verbale dell’Amministratore Unico
in data 22/10/2019**

Indice

Premesse

Art. 1 Oggetto, finalità, ambito applicativo

Art. 2 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

Art. 3 Selezione degli esperti mediante procedure comparative

Art. 4 Conferimento di incarichi mediante indagine di mercato

Art. 5 Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

Art. 6 Formalizzazione dell'incarico

Art. 7 Durata del contratto e determinazione del compenso

Art. 8 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Art. 9 Pubblicità ed efficacia

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ALLA SOCIETA’

Premesse

La Monteriggioni A.D. 1213 S.r.l. Unipersonale, come previsto dal proprio Statuto, ha natura giuridica di società a responsabilità limitata unipersonale, è una società in house del Comune di Monteriggioni.

La Monteriggioni A.D. 1213 S.r.l. svolge attività di servizi di accoglienza/informazione turistica con il fine di valorizzare i percorsi culturali/didattici e museali del territorio secondo modalità ed indirizzi individuati dal Comune di Monteriggioni, gestione ed organizzazione dei siti monumentali e strutture museali, programmazione, gestione e promozione di eventi e servizi turistici e culturali, gestione dei parcheggi e dell’aree di sosta attrezzata ed attività connesse secondo modalità, condizioni e tariffe stabilite dal Comune di Monteriggioni, manutenzione del verde pubblico e viabilità, gestione immobili di proprietà comunale; l’autoproduzione di beni o servizi strumentali al Comune di Monteriggioni in relazione alle attività anzidette, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

L’Organo Amministrativo è nominato dal Sindaco del Comune di Monteriggioni.

La società stipula contratti per il conferimento di incarichi esterni prendendo a riferimento i principi contenuti nell’art. 7, comma 6 del Dlgs. 165/01, dai quali scaturisce il presente Regolamento.

Art. 1 Oggetto, finalità, ambito applicativo

- 1- La Monteriggioni AD 1213 srl conferisce incarichi esterni individuali di studio, ricerca e consulenza finalizzati a sostenere e migliorare i propri processi decisionali interni, nonché di collaborazione professionale a contenuto tecnico operativo, mediante contratti di lavoro autonomo stipulati ai sensi dell'art. 2222 e 2230 del codice civile, consistenti in prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dalla Società.

Potranno aversi:

a) incarichi affidati a persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali, individuabili come titolari di partita Iva;

b) incarichi affidati a persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.

Ai fini del presente Regolamento:

a) per “**incarico professionale**” si intende una prestazione umana di carattere professionale qualificata per l'autonomia, la discrezionalità, l'intellettualità e la personalità delle prestazioni con soggetti esterni alla società;

b) per “**collaboratori**” si intendono i soggetti esterni alla società cui la stessa conferisce incarichi specifici;

c) per “**studio**” si intende l'attività di assistenza tecnico specialistica di approfondimento con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

d) per “**ricerca**” si intende lo studio sistematico col quale l'ente si propone di aumentare le cognizioni in una determinata disciplina o su un certo argomento o progetto; l'incarico presuppone la preventiva definizione del programma da parte della società;

e) per “**consulenza**” si intendono gli incarichi che riguardano le richieste di pareri in forma particolarmente solenne ad esperti;

f) per “**lavoro autonomo occasionale**” si intende il lavoro proprio svolto senza vincolo di subordinazione, senza alcun coordinamento con la struttura e occasionalmente, cioè senza i requisiti della prevalenza.

Art. 2 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

La Monteriggioni AD 1213 srl può conferire gli incarichi individuali di cui al precedente articolo per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, ed in particolare in presenza dei seguenti presupposti:

a) corrispondenza dell'oggetto della prestazione ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) accertamento preliminare da parte della società circa l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) preventiva determinazione della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

e) proporzione tra compenso erogato all'incaricato ed utilità conseguita dalla società;

f) sussistenza della relativa copertura finanziaria.

Art. 3 Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1- Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e, al fine di garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi, la Monteriggioni AD 1213 srl, predispone, di norma, un avviso pubblico nel quale sono evidenziati:

- definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico e modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico e durata;
- luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- compenso previsto per la prestazione adeguatamente motivato;
- termini e contenuti della domanda che gli interessati devono presentare all'ente;
- produzione dei curricula, da allegare alla domanda.

2- In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

3- Le domande con i relativi curricula pervenuti, sono esaminate dall'Amministratore Unico, il quale, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla tipologia e al valore del singolo incarico, potrà far ricorso ad un'apposita commissione tecnica composta da tre membri esperti nominati dallo stesso Amministratore.

4- Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 4 Esclusioni

La società non procede attraverso le modalità di cui all'art. 3 bensì mediante incarico diretto, in ricorrenza delle seguenti condizioni:

- a) quando le procedure comparative di cui all'art. precedente siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in casi di particolare e comprovata urgenza non imputabili alla Società;

- c) nel caso di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato;
- d) nel caso di prestazioni di cui al punto precedente aventi straordinario contenuto artistico, culturale e didattico-formativo che un solo soggetto può fornire od eseguire con il grado di perfezione richiesto e la cui cura o realizzazione sia conferita tenuto conto della loro particolare natura e del valore dei soggetti da incaricare. Rientrano in tale ipotesi le collaborazioni di carattere meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione (a puro titolo esemplificativo: relatore per convegni e seminari, singola docenza, traduzione di singole pubblicazioni);
- e) nel caso di incarichi relativi a rilevazioni e/o accertamenti previsti per legge (in materia ambientale, geologica, idrogeologica, geotecnica, inquinamento acustico, acqua, elettrosmog, rifiuti, ecc);
- f) nel caso di incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso;
- g) nel caso di incarichi legali di patrocinio e difesa in giudizio della società, da affidare in relazione a una esigenza puntuale ed episodica (si vedano le linee guida Anac n. 12 per l'affidamento di incarichi ai legali).

Nello svolgimento della suddetta procedura, la società opera comunque secondo i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, congruenza dell'incarico rispetto al fabbisogno interno e rispondendo agli obblighi di pubblicazione sul sito web della Monteriggioni AD 1213 srl.

Art. 5 Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1- La società procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- d) compenso professionale offerto;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.

2- In relazione alle peculiarità dell'incarico, la società può definire ulteriori criteri di selezione.

Art. 6 Formalizzazione dell'incarico

1- La società formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di una lettera d'incarico, intesa come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2- La lettera di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

L'affidamento di incarichi effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 7 Durata del contratto e determinazione del compenso

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di singole fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1- La società verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2- La società verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

3- Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, la società può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 9 Pubblicità ed efficacia

1- Dell'avviso di cui all'art. 3 viene data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito della società per un periodo di almeno 10 giorni;

2- Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità di cui al comma precedente;

3- Dovrà provvedersi, in ogni caso, alla pubblicazione sul sito Internet delle informazioni previste dall'art. 15-*bis* del Dlgs. n. 33/2013 e s.m.i.